



## Direttive tecniche

concernenti le

### **disposizioni sul traffico di animali nell'ambito del programma nazionale di lotta alla zoppina**

del 25 giugno 2024

---

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 229 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401),

emana le seguenti direttive:

#### **I. Campo di applicazione**

1. Le presenti direttive tecniche regolamentano le disposizioni sul traffico di animali nell'ambito del programma nazionale di lotta alla zoppina.

#### **II. Disposizioni generali**

2. Nella banca dati sul traffico di animali (BDTA), a livello di detenzione di animali, vengono elencati i seguenti stati riguardo alla zoppina (in breve in «stato»):
  - 2.1. “non testato” (aziende detentrici di ovini non ancora sottoposte al test della zoppina)
  - 2.2. “indenne” (aziende detentrici di ovini risultate negative al test della zoppina)
  - 2.3. “sotto sequestro” (aziende detentrici di ovini in cui è stata rilevata la presenza della zoppina e aziende che non hanno un risultato del test attuale alla fine del periodo di analisi)
3. Le disposizioni sul traffico di animali nell'ambito del programma nazionale di lotta alla zoppina sono disciplinate dall'articolo 229e OFE e prevedono quanto segue:
  - 3.1. durante i periodi di analisi dal 1° ottobre al 31 marzo, gli ovini possono essere trasferiti in altre aziende detentrici di animali solo se il risultato del test dell'ultimo controllo ufficiale è negativo. Il risultato del test di un periodo di analisi è valido al massimo sino alla fine del periodo di analisi successivo. Perde la sua validità in caso di sospetto di epizootia o in caso di epizootia.
  - 3.2. Se alla fine dei periodi di analisi (31 marzo) non è disponibile alcun risultato del test, il veterinario cantonale ordina un sequestro semplice di 1° grado dell'azienda in questione (art. 229e cpv. 4 OFE in combinato disposto con l'art. 229e cpv. 1 OFE) e il campionamento. Il sequestro sarà revocato se il risultato del test sarà negativo.



- 3.3. Durante il primo periodo di analisi, dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, gli ovini possono essere trasferiti in altre aziende detentrici di animali anche se non è disponibile alcun risultato del test. Tuttavia, gli ovini possono essere trasferiti solo in aziende che non sono ancora state esaminate.
- 3.4. Le aziende con qualsiasi stato possono trasferire gli ovini direttamente al macello o in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 12).
- 3.5. Se gli ovini provenienti da aziende con lo stato «indenne» entrano in contatto con ovini provenienti da aziende con lo stato «non testato», le aziende perdono il loro stato di «indenne».

### **III. Disposizioni sul traffico di animali nel primo periodo di analisi**

4. Le aziende detentrici di animali che hanno uno stato valido «negativo alla zoppina» assegnato da parte del Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR) o di un Cantone all'inizio del primo periodo di analisi iniziano con lo stato «indenne» nella BDTA. Tuttavia, ciò non esenta queste aziende dall'analisi ufficiale durante il primo periodo di analisi.
5. Nel periodo che intercorre tra il campionamento e la ricezione del risultato del test, solo gli ovini provenienti da aziende con lo stato «indenne» possono essere trasferiti in aziende con lo stato «non testato».
6. Mandrie transumanti:
- 6.1. Formazione di mandrie transumanti
- Le mandrie transumanti possono essere costituite esclusivamente da ovini provenienti da aziende con lo stato «indenne» → stato della mandria transumante «indenne» o
  - da ovini provenienti da aziende con lo stato «non testato» e da aziende con lo stato «indenne» → stato della mandria transumante «non testato».
- 6.2. Scioglimento della mandria transumante
- 6.2.1. Prima della consegna di ovini alle aziende con lo stato «indenne», le mandrie transumanti con lo stato «indenne» devono essere risultate negative al test della zoppina, a meno che tutti gli ovini della mandria transumante non provengano da aziende che sono risultate negative nel primo periodo di analisi.
- 6.2.2. Le mandrie transumanti con lo stato «non testato» non devono essere esaminate. Gli animali possono essere trasferiti come segue:
- in macelli per la macellazione diretta oppure
  - in aziende con lo stato «non testato»
  - in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 12).
7. Mercati ed esposizioni
- 7.1. I mercati e le esposizioni possono essere svolti esclusivamente con ovini provenienti da aziende con lo stato «indenne» → stato dei mercati e delle esposizioni «indenne» o
- 7.2. con ovini provenienti da aziende con lo stato «indenne» e da aziende con lo stato «non testato» → stato dei mercati e delle esposizioni «non testato».

- 7.3. Lo stato dei mercati e delle esposizioni deve essere comunicato al veterinario cantonale unitamente alla notifica della manifestazione e deve essere dimostrato in anticipo ai partecipanti.
- 7.4. I mercati con lo stato «non testato» e quelli con lo stato «indenne» devono essere svolti in luoghi o momenti separati. Mercati con stati diversi non possono svolgersi nella stessa piazza e nello stesso giorno. La persona responsabile del mercato è tenuta a eseguire controlli all'ingresso. Ha la responsabilità di garantire che gli ovini non conformi vengano immediatamente respinti.
- 7.5. La persona responsabile del mercato deve aggiungere sui documenti di accompagnamento il timbro del mercato di bestiame con lo stato del mercato.
8. Documenti di accompagnamento e stato BDTA riguardo alla zoppina
- 8.1. Sia le aziende con lo stato «indenne» sia quelle con lo stato «non testato» non sono soggette ad alcuna misura di polizia epizootica. La conferma che l'azienda di provenienza non è soggetta ad alcuna misura di polizia epizootica può essere contrassegnata con una crocetta per entrambi gli stati.
- 8.2. Quando si stampano i documenti di accompagnamento dalla BDTA, viene stampato lo stato BDTA riguardo alla zoppina. La stampa funge da prova dello stato.
- 8.3. In caso di documenti di accompagnamento compilati a mano, è necessario allegare un certificato valido del Cantone o del SSPR come prova dello stato «indenne» (negativo alla zoppina).
- 8.4. Per gli animali provenienti da aziende sotto sequestro è necessario un «Certificato d'accompagnamento in caso di provvedimenti di polizia epizootica» rilasciato dal veterinario ufficiale responsabile (art. 12 OFE).
- 8.5. Il detentore dell'animale che rilascia il documento di accompagnamento è sempre responsabile della corretta dichiarazione.
- 8.6. Se animali provenienti da aziende detentrici di animali «indenni» entrano in contatto con animali provenienti da aziende «non esaminate», la persona responsabile del contatto (commerciante di bestiame, trasportatore, responsabile del mercato ecc.) deve aggiungere l'informazione «zoppina non esaminata» nonché la data e la firma sui documenti che accompagnano gli ovini provenienti da aziende «indenni».

#### **IV. Disposizioni sul traffico di animali alla fine del primo periodo di analisi**

9. Solo gli animali provenienti da aziende con lo stato «indenne» possono essere trasferiti in altre aziende. Questo vale anche per le mandrie transumanti, i mercati, le esposizioni e l'estivazione. Tutte le altre aziende sono sotto sequestro. Rimane la possibilità di trasferire gli animali direttamente al macello o in aziende con l'apposita autorizzazione.

## 10. Mandrie transumanti:

10.1. Prima della consegna di ovini ad altre aziende con risultato negativo, le mandrie transumanti devono essere risultate negative al test della zoppina, a meno che tutti gli ovini della mandria transumante non provengano da aziende che sono risultate negative nel periodo di analisi.

10.2. Le mandrie transumanti non devono essere esaminate se gli ovini vengono trasferiti esclusivamente come segue:

- in macelli per la macellazione diretta oppure
- in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 12).

## V. Autorizzazioni eccezionali

### 11. Estivazione

Su richiesta, il veterinario cantonale può autorizzare aziende di estivazione che possono accettare esclusivamente ovini provenienti da aziende con stato «sotto sequestro». Il prerequisito è che il gestore dell'alpeggio possa dimostrare che non vi è alcun rischio di infezione per gli altri ovini e che vengono adottate misure per garantire il benessere degli animali e per proteggere gli animali selvatici. Viene ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di estivazione. Al termine del periodo di estivazione, gli animali possono essere trasferiti nelle seguenti aziende:

- rientro nell'azienda di provenienza, nel qual caso perdono lo stato di «indenne» e sono soggetti a un sequestro semplice di 1° grado (misure di cui al n. 14), oppure
- in macelli per la macellazione diretta oppure
- in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 12).

### 12. Aziende di ingrasso puro

Su richiesta, il veterinario cantonale può autorizzare aziende di ingrasso puro che possono accettare anche ovini provenienti da aziende con stato «non testato» e «sotto sequestro». Alle aziende di ingrasso puro viene imposto un sequestro semplice di 1° grado e i seguenti oneri:

12.1. tutti gli ovini possono lasciare l'azienda solo per la macellazione diretta.

12.2. Gli ovini clinicamente malati devono essere isolati dagli altri ovini, tenuti nell'ovile e trattati.

12.3. Gli animali non possono pascolare su aree non appartenenti all'azienda.

12.4. Gli animali non possono essere condotti su strade e sentieri pubblici.

12.5. Nei pascoli, gli ovini devono essere protetti da una recinzione a prova di fuga.

## **VI. Trasporto di animali in caso di epizoozia**

13. In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da zoppina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di ovini in questione fino all'invalidazione del sospetto (art. 69 e art. 228b OFE).
14. Se il risultato delle analisi è positivo, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di ovini infetta e il suo risanamento immediato. Il sequestro semplice di 1° grado e il risanamento vengono ordinati anche per i caprini presenti nella stessa azienda (art. 59 e 69 in combinato disposto con l'art. 228 cpv. 2 OFE). Per quanto riguarda il traffico di animali, si applicano i seguenti oneri aggiuntivi:
  - 14.1. gli ovini clinicamente malati devono essere isolati dagli altri ovini, tenuti nell'ovile e trattati.
  - 14.2. Gli animali non possono essere condotti su strade e sentieri pubblici.
  - 14.3. Nei pascoli, gli ovini devono essere protetti da una recinzione a prova di fuga.
15. Il veterinario cantonale può autorizzare i detentori di animali al trasferimento degli ovini dalla loro azienda a un'altra azienda ai fini del risanamento. Il sequestro semplice di 1° grado per l'azienda vuota viene revocato al più presto quattro settimane dopo l'uscita dell'ultimo animale e la pulizia completa delle stalle. Il veterinario cantonale può abbreviare questo periodo di quattro 4 settimane dopo il controllo.
16. Se il risanamento viene effettuato con il trasferimento di tutti gli animali dall'azienda al macello o alle aziende di ingrasso puro che dispongono di un'autorizzazione del veterinario cantonale (conformemente al n. 12), il sequestro semplice di 1° grado viene revocato al più presto quattro settimane dopo l'uscita dell'ultimo animale e dopo che le stalle sono state accuratamente pulite. Il veterinario cantonale può abbreviare questo periodo di quattro settimane dopo il controllo.
17. Caso di epizoozia in un'azienda d'estivazione
  - 17.1. Viene ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di estivazione. Il veterinario cantonale può autorizzare la continuazione dell'estivazione solo se è garantito che non vi sia alcun rischio di infezione per gli altri ovini e sono state adottate misure per garantire il benessere degli animali e la protezione degli animali selvatici.
  - 17.2. Il sequestro semplice di 1° grado si applica anche alle aziende di provenienza in cui gli animali vengono portati da un alpeggio sotto sequestro, ad esempio a causa di una malattia in forma avanzata. Il trasferimento di tali animali nelle aziende di provenienza deve essere comunicato in anticipo al veterinario cantonale.
  - 17.3. Per lo scarico degli alpeggi, gli animali possono essere trasferiti come segue:
    - rientro nell'azienda di provenienza, nel qual caso perdono lo stato di «indenne» e sono soggetti a un sequestro semplice di 1° grado (misure di cui al n. 14), oppure
    - in macelli per la macellazione diretta oppure
    - in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 12).
  - 17.4. Il momento dello scarico dell'alpeggio e le aziende di destinazione devono essere comunicati almeno 10 giorni prima al veterinario cantonale.

## 18. Caso di epizoozia in una mandria transumante

18.1. Viene ordinato il sequestro semplice di 1° grado della mandria transumante. Questo tipo di mandria non può essere risanato. Non è neanche possibile continuare la migrazione senza mettere in pericolo altri ovini. Il veterinario cantonale ordina quindi lo scioglimento della mandria transumante. Gli animali possono essere trasferiti come segue:

- in macelli per la macellazione diretta oppure
- in aziende di ingrasso puro autorizzate dal veterinario cantonale (conformemente al n. 12) oppure
- rientro nell'azienda di provenienza, nel qual caso perdono lo stato di «indenne» e sono soggetti a un sequestro semplice di 1° grado e alle misure di cui al numero 14, oppure
- in un'azienda separata dove non hanno contatti con altri ovini. A questa azienda si applica il sequestro semplice di 1° grado e le misure di cui al numero 14.